

## CORTE DI COSTITUZIONALE

### Opinione “Amici Curiae”

#### nel giudizio n. 153/24 – Gazzetta Ufficiale del 04.09.2024

Per: *Assovolo – Trasporto Aereo – associazione sindacale* - C.F. XXXXXXXX –  
con sede legale in Fiumicino, Viale Aldo Moro n.11/6, in persona del segretario generale  
e legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Panici (XXXXXXXXXXXX) -  
PEC:XXXX– Fax: 06 37514608 giusta procura in calce al presente atto ed allegata al  
fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Germanico,  
172 – 00192 Roma.

\* \* \* \*

*Opinione scritta nel giudizio 153/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  
04.09.2024 e relativo all’ordinanza del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024 che ha  
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3,24  
comma 1, 102,111 commi 1 e 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione  
all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la questione di  
legittimità costituzionale, dell’art. 6 del D.L. 29.09.2023 n. 131 nel testo modificato  
della legge di conversione del 27.11.2023 n. 169.*

\* \* \* \*

#### **Premesso**

- 1) L’art. 6 delle “Norme integrative per i giudizi avanti la Corte Costituzionale,  
*Amici Curiae*”, consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e soggetti  
istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di  
costituzionalità, di presentare alla Corte un’opinione scritta, mediante il deposito  
in cancelleria della procura speciale e delle deduzioni entro venti giorni dalla  
notificazione dell’ordinanza di rimessione.

Le finalità dell'Associazione sindacale Assovolo – Trasporto Aereo – sono riportate nel Titolo 1 dello Statuto – Principi Costitutivi. (allegato 1).

All'art. 1 *“Valori, Missione, Scopi e Finalità”* sono così definiti:  
*“...L'Associazione Sindacale ASSOVOLO – TRASPORTO AEREO è un'organizzazione autonoma, libera, democratica, apartitica che esprime un proprio giudizio, libero da ogni condizionamento ideologico, nei confronti della vita politica e sociale. Fonda i valori nella dignità umana, nella libertà, nella democrazia, nell'uguaglianza, nello stato di diritto e nel rispetto dei diritti umani, quali pilastri fondanti di un nuovo ordine economico, sociale, culturale e umano. Essa considera la solidarietà attiva e **l'uguaglianza tra i lavoratori** di tutti i Paesi, e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, i fattori portanti per la pace, per l'affermazione ed il rispetto dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale.*

*La ASSOVOLO – TRASPORTO AEREO è, altresì, impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, caratterizzato da una **forte dimensione sociale**. A questo fine, la ASSOVOLO – TRASPORTO AEREO opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, avviando ogni iniziativa utile a garantire le funzioni di indirizzo e direzione del movimento sindacale in Europa. Inoltre, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea.*

*La ASSOVOLO – TRASPORTO AEREO – **fonda il suo operato in rappresentanza dei lavoratori del trasporto aereo.***

*La ASSOVOLO – TRASPORTO AEREO non ha fini di lucro ed è un ente di tipo associativo non commerciale.....”*

Per tali sue finalità e scopi ha promosso varie iniziative, anche in sede giudiziaria, al fine di riconoscere e garantire ai propri iscritti ed a tutti i lavoratori coinvolti, il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in seguito alla cessione del ramo dell'azienda di trasporto aereo (c.d. “Aviation”) dalla società Alitalia in AS alla società ITA – Italia Trasporto Aereo S.p.A..

Tale diritto è stato negato da ITA ed ha originato centinaia di controversie in sede giudiziaria: il Tribunale di Roma nella ordinanza di remissione a questa Corte, in una delle controversie, all'esito di una approfondita analisi, ha ritenuto che: *“.....in assenza di ipotesi derogatorie consentite, dovrebbe trovare applicazione al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., ossia la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti con la società cessionaria del ramo ITA. Tuttavia l'applicazione della norma risulta attualmente impedita dall'art. 6 del D.L. 29.09.2023 n. 131 .....Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria.....”*.

Tale norma è stata emanata dal Governo, con decreto legge poi convertito dal Parlamento, proprio per determinare l'esito dei giudizi in cui è parte il governo stesso, che possiede interamente attraverso il Ministero del Tesoro, sia la soc. Alitalia in A.S., sia la S.P.A. ITA.

Il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale di tale norma con argomentazioni ineccepibili.

\*\*\* \*\*

La Associazione ASSOVOLO esprime la sua Opinione *“Amici Curiae”* di fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 6 D.L. 131 del 29.09.2023, per le considerazioni che seguono.

All'esito del Consiglio dei Ministri del 25.9.2023, un comunicato stampa del Governo ha annunciato che è stato inserito nel Decreto Energia l'art. 6 al fine di comporre un asserito *“contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a.”* con l'intento di chiarire autenticamente alla magistratura del lavoro la liceità della condotta tenuta da Ita, dai suoi amministratori e dal suo azionista (e cioè lo stesso Governo nella persona del Ministro delle Finanze).

Quella introdotta all'art. 6 è una norma abnorme e pericolosa non solo per i soggetti coinvolti nella vicenda ma per lo stato di diritto nel suo complesso, per le ragioni di seguito esposte con una breve ricostruzione della materia.

1. Il Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 aveva come titolo “*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*” e al suo articolo 27 prevedeva come le “*condizioni per l'ammissione alla procedura*” è riservata alle imprese in crisi che hanno però “*concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*” da inverarsi non solo tramite un programma di ristrutturazione ma anche “*tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (comma 2 lettera a).*”

2. Come noto con quel decreto non ci si occupava della prosecuzione o meno del rapporto di lavoro dei dipendenti in quanto vi era la norma generale di cui all'allora comma 5 dell'art. 47 L. 428 del 1990 che recitava come segue: “*Qualora il trasferimento riguardi aziende ...nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di ...sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività **non** sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile*”.

3. Come si vede la norma disponeva come per le aziende in amministrazione per cui vi era invece “*continuazione dell'attività*” non fosse prevista nessuna deroga e quindi si applicava l'art. 2112 c.c. integralmente, da cui il diritto dei lavoratori di proseguire il rapporto con il cessionario (fermo restando ovviamente il diritto di questo di tarare il personale necessario all'attività di impresa purchè tramite corrette procedure di licenziamento collettivo). E però veniva adombrato dalle aziende un possibile contrasto con il diritto comunitario in forza di una non meglio specificata natura “liquidatoria” della procedura spingendo il Tribunale di Milano nel lontano 1991 a rimettere la valutazione preliminare alla Corte di Giustizia la quale con la Causa d'Urso C-362/89 si pronunciava proprio sulla legge dell'Amministrazione Straordinaria affermando come “*quando il decreto ...autorizza ..a continuare l'attività ...la finalità primaria di tale procedura è quella di salvaguardarne l'attività futura. Gli obiettivi sociali ed economici così perseguiti non possono spiegare né giustificare la circostanza che, al momento del trasferimento totale o parziale dell'impresa*

*interessata, i suoi dipendenti perdono i diritti che la direttiva attribuisce loro alle condizioni da essa previste” (punto 32). E tale principio veniva ribadito con la successiva sentenza Spano del 7 dicembre 1995 (Causa C-472/93) per cui “la direttiva (e quindi il diritto dei lavoratori alla conservazione del posto n.d.a.) si applica al trasferimento di imprese soggette a procedimenti volti al proseguimento dell' attività, quali ...il procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi previsto dalle norme italiane, allorché sia stata decisa la prosecuzione dell' attività dell' impresa” (punto 25).*

**4.** Come è noto nel novembre 2008 veniva firmato il contratto di vendita tra la vecchia Alitalia Lai (a capitale pubblico) e la nuova Alitalia Cai (a capitale privato) e il Governo con l'art. 14, comma 5, del DECRETO-LEGGE 29 **novembre 2008**, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) convertito con modificazioni dalla L. 28 **gennaio 2009**, n. 2 (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) aggiungeva al vecchio articolo 56 del predetto Dlgs 270/99 un comma 3-bis del seguente tenore «*Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, **non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 (( del codice civile.». ))***».

**5.** Ed è su questo comma che interviene la nuova norma contenuta nell'art. 6 D.L. 131 del 29 settembre 2023 che dice “*In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario*”.

**6.** E qui ci si imbatte nell'assurdità della norma di interpretazione perché la norma originaria (quella cioè da interpretare) con il rinvio ai commi 2 a e 2 b-bis dell'art. 27 faceva riferimento a TUTTE le cessioni, dicendo che se fatte da un'impresa in

amministrazione straordinaria ad esse non si applica MAI l'art. 2112 c.c. Ed invece la norma di interpretazione autentica LIMITA tale totale disapplicazione solo *“qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario”*. E però abbiamo l'interpretazione autentica dell'interpretazione autentica, e cioè il predetto comunicato stampa con cui il Governo ha annunciato il provvedimento motivandolo con l'obiettivo non di allargare i diritti dei lavoratori ma per restringerli, evitando così *“riflessi negativi sulla finanza pubblica”*.

**E allora la prima domanda è la seguente: ma se il vecchio comma 3 bis dell'art. 56 (come si è detto molto più generale e incisivo) era già più che bastevole ad escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. ed evitare così riflessi *“negativi sulla finanza pubblica”*, perché non li ha evitati costringendo il Governo ad interpretarlo autenticamente rendendolo per altro più garantista e meno efficace a limitare le pretese dei lavoratori?**

7. La risposta è certamente univoca: perché il vecchio comma 3 bis dell'art. 56 della DL 270/99 è **stato abrogato 14 anni fa** dalla legge 166 del 2009, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 47 della 428 1990 secondo cui *“l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione ....qualora il trasferimento riguardi aziende: ....per le quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria....in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività”*. E quindi

- dato che nel passaggio tra Alitalia in A.S. e Ita Airways lo scorso 15 ottobre 2021 non c'è stata neppure un'ora di intervallo;
- e in base all'art. 15 delle preleggi *“le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per... incompatibilità' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”*, ne consegue che la vecchia legge, e cioè all'art. 56 comma 3 bis del Dlgs 279/990 sopra citato per cui andavano esclusi *“effetti previsti dall'articolo 2112”*, è totalmente incompatibile con la successiva norma (per cui *“l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione”*) e quindi è certamente abrogata - almeno dalla approvazione della legge 166/2009 - non essendovi un solo

caso dal 2009, e sino a tale nuova cessione Alitalia in cui la dottrina o la giurisprudenza abbia mai affermato la sopravvivenza di tale articolo.

**8.** E questo risolve in radice la questione in quanto una *“legge di interpretazione non è autonoma rispetto alla legge interpretata, con la conseguenza che un’eventuale abrogazione della legge interpretativa non inciderebbe su quella interpretata, mentre, al contrario, qualsiasi vicenda modificativa o abrogativa riguardante la legge interpretata avrebbe degli effetti inevitabili su quella che ne propone l’interpretazione autentica”*. (si veda Cfr. G.U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica e leggi retroattive non penali incostituzionali, in Giur. Cost., 1964, 776; A. GARDINO CARLI, *Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione*). E ciò è asseverato anche dalla Corte Costituzionale secondo cui *“... va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla **coesistenza** delle due norme (quella precedente e l’altra successiva che ne esplicita il significato)”* (Corte cost. n. 155 del 1990) mentre in questo caso non vi è nessuna coesistenza dato che la precedente non esisteva più dal 2009.

**9.** Se poi si volesse superare (ma non si vede come) tale dirimente questione in ogni caso la norma sarebbe ugualmente inapplicabile, contrastante con il diritto comunitario e comunque sovranazionale oltre che con gli stessi principi costituzionali per le seguenti ragioni.

**a.** Intanto perché la Corte cost. (si veda sent. n. 271 del 2011) chiarisce che *“il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica ... quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007)”*. Ebbene qui è evidente come siamo fuori da ogni *“possibile variante di senso”*! Ed infatti nei lavori parlamentari relativi decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (che sono ancora on line) vi sono centinaia di pagine di dibattito in aula e nelle commissioni e non c’è traccia di un solo intervento che parli di *“decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario”* essendo letteralmente

impossibile affermare come ne fosse una opzione ermeneutica anche lontanamente possibile (si cita invece 42 volte l'Alitalia da parte delle opposizioni per dire che il Governo ha voluto aiutare degli imprenditori ritenuti vicino all'allora Presidente del Consiglio).

**b.** Ma a quanto sopra detto va aggiunto l'ulteriore corollario per cui sempre la Corte ha molte volte affermato (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007) la necessità del “*rispetto del principio di ragionevolezza*” che nel presente caso manca del tutto. Ed infatti l'intera norma si poggia sull'assunto per cui sarebbero nozioni integralmente sovrapponibili ed equivalenti

- quella di “*continuità economica*” oggetto dell'accertamento (preventivo) da parte della Commissione Europea al fine di decidere se l'acquirente di un'azienda che ha ricevuto aiuti di Stato sia o meno “*economicamente collegato*” al venditore (gravando in tal caso su di lui gli obblighi di restituzione)

- e quella di “*conservazione dell'identità*” e dell'attitudine a produrre beni o servizi nel passaggio dell'azienda tra venditore e acquirente che deve accertare (ex post) il Giudice del lavoro per stabilire se si

ci si trovi innanzi alla fattispecie tutelata dall'art. 2112 c.c. da cui il diritto dei dipendenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ebbene questo presupposto giuridico ridonda nel vero e proprio analfabetismo. Ed infatti tale affermazione necessariamente implicherebbe che ogni qual volta un'azienda che ha ricevuto aiuti di Stato venga venduta in blocco (e, come si immagina, ciò accade con notevole frequenza all'interno della UE) di tali debiti ne risponderrebbe sempre e comunque l'acquirente. Ma sappiamo che ovviamente non è così. Ciò che esclude la continuità è che chi compra deve essere un soggetto diverso da chi vende (e non a lui collegato) e che l'acquisto avvenga all'esito di una procedura aperta e a prezzi di mercato. Affermare l'equivalenza, tra “*continuità economica*” e “*conservazione dell'identità*” contrasta con la grande maggioranza delle operazioni circolatorie delle aziende che hanno ricevuto aiuti per cui la loro vendita “*in blocco*”, così la definisce la giurisprudenza comunitaria, non comporta alcuna continuità economica se la procedura è stata corretta e il prezzo pagato congruo. E da ciò deriva

la palese *“irragionevolezza”* di voler collegare l’esclusione degli effetti dell’art. 2112 c.c. ad una decisione della Commissione che verte su tutt’altro accertamento.

c. Quanto poi alla compatibilità con il diritto comunitario, sempre on line, c’è il dossier dell’ufficio studi del Senato che già ai tempi in cui fu indotto il comma 3 bis dell’art. 56 del Dlgs 270/99 aveva preavvisato i parlamentari dicendo che: *“andrebbe attentamente valutata la compatibilità della disposizione in esame con la disciplina comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. .... Si consideri, al riguardo, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la direttiva 2001/23/CE si applica anche “allorché, nell’ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell’attività dell’impresa è stato deciso e finché quest’ultima decisione rimane in vigore” (sentenza 25 luglio 1991, nella causa C-362/89, D’Urso c. Ercole Marelli)”*.

d. Quanto infine all’eventuale effetto di retroattività sappiamo dal comunicato stampa del Governo che essa è retta dalla necessità di *“evitare riflessi negativi sulle finanze pubbliche”*. Con riguardo a questi ultimi, la Corte EDU sottolinea come il fatto che la legge interpretativa sia determinata da politiche economiche stringenti non sia sufficiente a farla ritenere legittima, in particolare affermando che *“... il rispetto per lo Stato di diritto e la nozione di equo processo impongono che qualsiasi motivazione adottata per giustificare tale misura sia trattata con il massimo grado di circospezione possibile”* (si veda, Stran Greek Refineries). Ed infatti La Corte ha già ritenuto che le considerazioni finanziarie non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie (si vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 132, CEDU 2006-V, e Cabourdin c. Francia, n. 60796/00, § 37, 11 aprile 2006).

e. E se tali riflessioni valgono in generale ancor più rilevano nel presente caso. Ed infatti la norma pecca degli indispensabili requisiti di carattere generale. Essa ha destinatari che sono identificabili per nomi e cognomi. La norma configura quindi, tra le altre tante cose, anche la violazione dell’art. 24 giacché lede l’effettività del diritto dei cittadini ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e l’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità

giudiziaria (art. 102 costituzione). Tali principi sono stati espressi in diverse occasioni dalla Corte costituzionale. Da ultimo nella sentenza 260/2015 sulle Fondazioni lirico sinfoniche, in cui la corte stigmatizza (proprio come nel nostro caso) la condotta del legislatore in quanto "*lede l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria*" richiamando sul punto la più risalente ordinanza 209/2010 che conteneva analoghi concetti.

\* \* \*

Ma se tutto ciò non bastasse occorre allora riflettere su cosa siano quelle "*operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda*" su cui si fonda la norma di interpretazione autentica. Lo spiega bene la Cge con la nota sentenza D'Urso del 25 luglio 1991, causa C362/1989, ove dice che la procedura "*liquidatoria*" è quella in cui il "*procedimento mira alla liquidazione dei beni del debitore per soddisfare collettivamente i creditori e i trasferimenti operati in quest'ambito giuridico sono di conseguenza esclusi dalla sfera di applicazione*". Ebbene è impossibile non rilevare come in questo caso la procedura seguita lungi dal "*soddisfare collettivamente i creditori*" li ha spogliati di ogni garanzia con il regalo dei beni per un solo euro a Ita. Ed allora o il Giudice del Lavoro riterrà la norma di interpretazione autentica illegittima oppure dovrà applicarla anche il Tribunale penale per tutti coloro che si sono macchiati del reato di bancarotta, la Corte dei Conti per il recupero del danno erariale (insieme al prezzo del compendio è svanita anche la restituzione del debito allo Stato e la relativa tassazione), e la Commissione Ue per il recupero da Ita degli aiuti di Stato, dato che l'unico ordine vincolante della sua decisione era quello di vendere i beni dell'Alitalia a prezzo di mercato. E infatti un euro è un prezzo giusto per la cessione di una azienda che necessita di imponenti investimenti per essere riportata in utile, non lo è di certo quello di una vendita all'esito di un "*procedimento (che) mira alla liquidazione dei beni del debitore per soddisfare collettivamente i creditori*". Insomma la norma di interpretazione non colpisce solo le prerogative della Magistratura, quelle del Parlamento, i lavoratori, le Carte Costituzionali italiana ed europea nonché il buon senso, ma anche il trasporto aereo del paese e moltissimi funzionari sia pubblici che privati che hanno lavorato nella convinzione che "*la finalità primaria di tale procedura è quella di salvaguardare l'attività futura*" dell'azienda di Alitalia (come dice la Cge) ed oggi invece viene detto loro che avrebbero dovuto – al contrario – lavorare per la "*liquidazione dei beni del debitore per soddisfare collettivamente i creditori*".

In conclusione, una norma erronea ed illegittima, che si contrappone alle regole ed ai principi dello Stato di Diritto.

\*\*\* \*\*

Rileviamo, infine, che analoga questione è stata già affrontata da Questa Corte con la sentenza n. **4/2024**, sulla legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così disponendo: “ *9. – In ragione di tutto ciò, la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost....*”.

\*\*\*\*\*

Pertanto si confida nell'accoglimento della censura di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – del 18.06.2024.

Si produce, copia Statuto di Assovolò ed Attribuzione del Codice Fiscale al legale rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXX.

Roma, 17.09.2024

Avv. Pier Luigi Panici